

**ASSOCIAZIONE SOS UTENTI  
NUOVO STATUTO  
PROPOSTO PER APPROVAZIONE  
NELL'ASSEMBLEA DEL 30/10/2020**

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art. 1 – Denominazione-sede-durata.**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE SOS UTENTI", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ORTONA (CH). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di ORTONA (CH) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione opera nel territorio nazionale e può operare anche all'estero.
4. L'Associazione potrà istituire delegazioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato per deliberazione dell'assemblea.

**Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale".**

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "SOS UTENTI APS" oppure "SOS UTENTI Associazione di Promozione Sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

### **Art. 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
  - a Educazione / Formazione;
  - b Ambiente;
  - c Cultura;
  - d Turismo;
  - e Salute;
  - f Economia individuale e collettiva;
  - g Diritti;
  - e Altro.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
  - A) Formazione, aggiornamento culturale, scientifico e professionale, delle categorie professionali al servizio dei cittadini, imprese e ambiente.
  - B) Istituzione e coordinamento di Laboratori Giurimetrici al servizio e preordinati alla tutela dei cittadini, imprese, professionisti e ambiente.
  - C) Cooperazione volontaria con Istituzioni Pubbliche, Private e con la Pubblica Amministrazione per l'informazione pubblica, collettiva e singola dei diritti e la prevenzione di frodi.
  - D) Ricerca, formazione, coordinamento e stimolo di soggetti preordinati alla individuazione, tutela e sviluppo delle attività scientifiche, culturali ed economiche sorgenti dagli ambienti rurali e periferici con particolare attenzione e dedizione alla preservazione e sviluppo delle autoctonie agroalimentari.
  - E) Ricerca, approfondimento ed elaborazione di iniziative legislative a supporto di Parlamentari e Istituzioni Pubbliche sulle questioni di giustizia, dell'economia sociale, della tutela della salute, della persona umana, dell'ambiente e delle autoctonie.

### **Art.4 - Attività**

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:<sup>1</sup>

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- p) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché

coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Comitato Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
4. Rientrano tra le attività dell'Associazione, anche:
  - a) la assistenza e solidarietà alle vittime dell'estorsione, dell'usura e del racket in armonia sia della legislazione penale e civile che di quella speciale di cui alla legge n° 108\1996 e alla legge n° 44\1999;
  - b) la difesa, tutela e rappresentanza alle vittime di esalazioni chimiche ed elettromagnetiche in ambienti sia privati che pubblici;
  - c) la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere;
  - d) la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini e utenti di servizi delle Amministrazioni Pubbliche Locali;
  - e) la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi sopra indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una "domanda di trasparenza" dell'ordinamento settoriale del credito e del risparmio;
  - f) il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia del fondamentale diritto alla salute e alla sicurezza delle generazioni presenti e future;
  - g) la vigilanza sulla corretta gestione da parte della Pubblica Amministrazione in materia di bilanci, di pubblici servizi, ivi compresi il credito, le assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico e sanitario, trasporti, telecomunicazioni e servizi;
  - h) la vigilanza e il controllo sulle forme del governo del territorio, con particolare riferimento alla sua pianificazione e gestione, nonché alle esigenze di tutela dei beni culturali e di salvaguardia della salute umana;

- i) la raccolta ed elaborazione di dati, documenti o valutazioni riguardo alle politiche che interessano la difesa dei consumatori;
  - J) la promozione di ogni azione utile per favorire l'uso di risorse compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione dell'ambiente nel rispetto delle generazioni presenti e future;
  - k) la promozione di iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi;
  - l) la promozione, se del caso, l'indizione di referendum su base nazionale o locale attinenti alle finalità statutarie e cooperare con altre associazioni e soggetti interessati a promuovere i suddetti referendum;
  - m) lo svolgimento, in genere con assoluta imparzialità, di attività volta a prevenire contenziosi tra gli utenti singoli e collettivi e fornitori pubblici e privati di beni e servizi. L'Associazione, in conformità delle norme di legge, nell'esercizio della sua attività assegnerà priorità alla tutela e difesa delle categorie sociali svantaggiate quali:
  - n) la difesa e assistenza dei consumatori ed utenti vittime dell'usura, del racket e delle estorsioni, nonché protestati emarginati dalla concessione di credito in genere perché censiti ingiustamente in Centrale Rischio di Cattivi Pagatori nonché gli inaffidabili creditizi perché privi di reddito e patrimoni, con particolare riguardo ai giovani;
  - o) i senzatetto e disoccupati indigenti privi di assistenza civile e sanitaria;
  - p) le persone colpite da malattie riconducibili ad una malsana gestione dell'ambiente cittadino e del lavoro in generale;
  - q) le persone colpite da malattie rare e non ancora riconosciute ai fini dell'assistenza socio sanitaria.
- L'associazione, inoltre, per meglio tutelare e difendere le suddette categorie svantaggiate si pone anche l'obiettivo di organizzare corsi di formazione a favore di soggetti particolarmente svantaggiati, anche al fine di accrescere il livello di istruzione, favorendone quando possibile sbocchi lavorativi.
- L'Associazione, infine, si adopererà affinché ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti, ai sensi della L. 30/7/1998 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, come fondamentali i seguenti diritti:
- r) alla tutela della salute;
  - s) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
  - t) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  - u) all'educazione al consumo;
  - v) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
  - x) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
  - z) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie alle previsioni statutarie.

L'associazione opera anche nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 06 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche e integrazioni.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno.**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Associati.**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Comitato Direttivo o organo allo stesso equiparato.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Tutti gli iscritti rivestono la qualifica di associati e viceversa.  
Il Diritto di voto viene meno solo a seguito di recesso o esclusione a norma del successivo art. 9.
6. Il Comitato Direttivo può nominare associati onorari che, una volta accettata la nomina, hanno tutti i diritti e tutti i doveri degli altri associati, e decide sull'ammissione degli associati ordinari e sostenitori.

#### **Art. 7 - Procedura di ammissione.**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Comitato Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni

che saranno emanate dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Comitato Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 120 giorni dalla presentazione della domanda. Tale deliberazione nel caso di mancata riunione del Comitato Direttivo può essere adottata in via di urgenza dal Presidente o dal Segretario.

Il Comitato Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. Al nuovo associato è comunicato il solo provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. In assenza di rigetto della domanda la stessa deve considerarsi accolta e quindi il richiedente deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri degli associati.**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, ovvero al Presidente, ovvero al Segretario Generale i quali, rispettivamente, provvedono entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Comitato Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome. Adottare gli stessi comportamenti nei rapporti con gli altri associati e con gli organi dell'associazione.
  - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. Gli associati hanno il diritto:
- di partecipare all'attività della Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte organizzative concorrendo alla elezione dei membri del Comitato Direttivo, e degli altri Organi della stessa la elezione dei quali è riservata all'Assemblea;
  - di utilizzare, nel rispetto dell'Organizzazione associativa, le strutture centrali e territoriali per la consulenza verbale e telefonica in relazione alle materie rientranti nelle attività dell'associazione.

#### **Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e/o tale da recare danno al prestigio alla immagine ed in generale alla reputazione dell'associazione.
  - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi della stessa;
  - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità la valutazione dei quali è di competenza del Comitato Direttivo, che prima della decisione, garantisce all'associato, se richiesto, il diritto al contraddittorio.
  - condanna penale con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a 5 anni.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Comitato Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e

non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Comitato Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà la prima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Comitato Direttivo o dal Presidente o dal Segretario.

##### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite.**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente al quale il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti alla stessa associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

#### **Art. 12 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

1. L'articolazione territoriale dell'Associazione si fonda su delegazioni territoriali in Italia e all'estero istituite e conferite dal Comitato Direttivo o dal Presidente con successiva ratifica da parte del Comitato Direttivo.
2. Il Comitato Direttivo potrà adottare ogni disposizione necessaria a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento delle delegazioni territoriali che non siano disciplinate dal presente Statuto.
3. Ogni membro del Comitato Direttivo può agire in piena autonomia nell'ambito del suo territorio di riferimento e nell'ambito delle direttive generali emanate dai suoi organi. Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il membro del Comitato Direttivo, in caso di urgenza o motivata necessità, nell'ambito del suo territorio, ha facoltà di organizzare le strutture territoriali locali.
4. Il Comitato Direttivo, d'ufficio o su richiesta anche di un solo suo componente o di altro Organo associativo, qualora ne avverta la necessità e l'urgenza, può rimuovere la delegazione territoriale.
5. La struttura organizzativa è composta da:
  - a) Una sede nazionale in Ortona (CH) con due divisioni assistenziali e un laboratorio giurimetrico:
    - a.1) una divisione Retail;
    - a.2) una divisione Corporate;
  - b) Un call center per le risposte telefoniche, lo smistamento delle stesse e l'assistenza di primo soccorso, in Ortona (CH), presso la sede legale o anche in altra sede che potrà essere decisa dal Comitato Direttivo con voto unanime.
  - c) Delegazioni territoriali.
  - d) Professionisti che possono appartenere o meno al Laboratorio giurimetrico dell'Associazione i quali, in regime di convenzione con la stessa, forniscono agli utenti l'assistenza necessaria.

#### **Titolo IV**

#### **Organi sociali**

#### **Art. 13 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato Direttivo;

- c) il Presidente del Comitato Direttivo;
  - d) Il Presidente Onorario;
  - e) Il Segretario Generale;
  - f) Il Collegio dei Probiviri;
  - g) L'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - h) L'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

**Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che abbiano versato almeno una quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un numero massimo di tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo, a seguito di delibera del Comitato Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Comitato Direttivo da almeno 1/100 (un centesimo) degli associati.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, ovvero il Presidente Onorario, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail con conferma almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione appositamente visionato e certificato da pubblico ufficiale, ovvero da un notaio, ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda

convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Nel caso di riunione in videoconferenza l'Assemblea si considera tenuta presso la sede sociale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. l'assemblea deve essere convocata in Italia, anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della stessa appositamente nominati. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, predisposto dal Comitato Direttivo;
- b) decidere sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Comitato Direttivo;
- d) determinare il numero entro la previsione dello Statuto, eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo;
- e) ratificare e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
- i) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- j) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Comitato Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Comitato Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - c) deliberare su qualsiasi altro argomento che gli fosse sottoposto dall'Assemblea Ordinaria.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze previste dall'art. 34 c. 1° del presente Statuto.
4. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

#### **Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati alla data dell'assise assembleare.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza

dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto salvo diversa decisione dell'Assemblea.

#### **Art. 18 - Il Comitato Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento quota associativa, ed è composto da un numero MASSIMO DI NOVE membri, e MINIMO DI TRE membri, compreso il Presidente, ciascuno in rappresentanza delle seguenti aree geografiche:

- 1) Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria;
- 2) Lombardia;
- 3) Triveneto;
- 4) Emilia Romagna e Toscana;
- 5) Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;
- 6) Lazio e Campania;
- 7) Puglia, Basilicata e Calabria;
- 8) Sicilia;
- 9) Sardegna.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito in proprio che abbia subito condanne penali in via definitiva, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al periodo di interdizione.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

#### **Art. 19 - Il Comitato Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.**

1. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei propri membri.
2. La convocazione dev'essere fatta per iscritto ed inoltrata ai membri del Comitato a mezzo fax e/o e-mail, e/o pec e/o raccomandata a/r. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 giorni prima della

data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di carica ed a parità di anzianità di carica dal più anziano di età.
6. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Il consigliere assente può sottoscrivere il verbale per ratifica ed in tal caso viene considerato presente ai fini del quorum e delle deliberazioni assunte.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, con obbligo di convocazione, anche il Presidente Onorario e il Segretario Generale che se presente assume la funzione di Segretario della riunione.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, qualora manchi il Segretario Generale.
10. Il verbale è inviato a cura del Segretario dell'Associazione o, in mancanza, del Presidente della stessa ai membri del Comitato Direttivo a mezzo pec. È possibile l'utilizzo anche di altro mezzo di comunicazione a condizione che risulti, in qualunque modo, la ricezione dello stesso da parte dei destinatari. In assenza di contestazioni entro e non oltre gg 7 dalla ricezione del verbale lo stesso è definitivamente approvato.
11. Il verbale approvato è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, conservato, a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Competenze del Comitato Direttivo.**

1. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) eleggere il proprio Presidente ed il Vicepresidente che sono di diritto il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ed il Vicepresidente della stessa;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, o ratificando le decisioni assunte dal Presidente;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con volontari, collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quella espressamente previste dallo Statuto e di attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse rispetto alle attività di interesse generale come previste dallo Statuto.
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Comitato Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Comitato Direttivo può nominare uno o più Commissioni Tecniche Consultive, composte da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che eleggeranno al loro interno un Presidente ed ai quali qualsiasi organo dell'Associazione potrà sottoporre, tramite il Segretario Generale, quesiti ed analisi di argomenti inerenti lo svolgimento dello scopo sociale. Oltre che al Presidente onorario, al quale spetta di diritto la funzione di portavoce nazionale dell'Associazione, ad uno o più membri delle Commissioni Tecniche, può essere attribuita la funzione di portavoce dell'Associazione con riferimento alle specifiche problematiche tecniche trattate.
4. Su richiesta dell'organo consultante, ai pareri richiesti, il Comitato Tecnico Consultivo può assegnare valore di vincolo.
5. Il Comitato Direttivo potrà cooptare uno o più membri per assicurare la rappresentanza delle aree geografiche non rappresentate previa ratifica, a pena di decadenza, nella prima riunione da parte dell'Assemblea dei soci.

**Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Comitato Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, comma 2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo in essere.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, ovvero il Presidente Onorario, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Comitato Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 22 - Il Presidente: poteri e durata in carica.**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto con pieni poteri dal Comitato Direttivo e la sua elezione è ratificata dalla prima Assemblea successiva alla elezione.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.  
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli gli stessi per la ratifica alla prima riunione utile del Comitato Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Comitato Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Comitato Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
6. Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo mandato.

#### **Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

1. La carica di Presidente si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo ed al Segretario;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18, comma 2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

#### **Articolo 24 – Il Presidente Onorario.**

1. Quando l'Assemblea degli associati lo ritiene necessario, può essere eletto dalla medesima un Presidente Onorario.
2. La carica è gratuita.
3. Al Presidente Onorario spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo mandato.
4. Il Presidente Onorario, oltre a quanto specificamente già previsto dagli Articoli 14, Comma 5, 19, Comma 8, 20, Comma 3 e 21, Comma 3, può effettuare comunicazioni all'Assemblea, al Comitato Direttivo ed al Presidente o chi lo sostituisce e può chiedere agli stessi Organi chiarimenti sul loro operato.
5. In caso di gravi inadempienze, o di impossibilità di funzionamento anche per mancato rispetto dei termini statutari, di uno o più Organi associativi, il Presidente Onorario, previa comunicazione agli Associati, con le modalità previste all'art. 14, comma 6, del presente Statuto, assume la guida dell'Associazione con i poteri spettanti agli Organi inadempienti o non funzionanti. In tali circostanze il Presidente Onorario dovrà provvedere al più presto, entro i termini di convocazione dell'Assemblea generale annuale, a ristabilire l'ordinaria funzionalità dell'associazione.
6. Il Presidente Onorario, quale Portavoce Nazionale dell'Associazione ed al di fuori delle funzioni suppletive di altri Organi, può effettuare comunicazioni pubbliche e private, esposti, denunce e querele, senza

impegnare economicamente l'Associazione rispondendone personalmente in caso di danni reclamati da terzi.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente Onorario lo sostituisce in tutte le sue funzioni il Segretario Generale.
8. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato e può essere rimosso solo per le ragioni disciplinanti l'esclusione del socio di cui all'Art. 9, previo parere unanime confermativo del Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 25- Il Segretario Generale.**

##### **1. Il Segretario Generale:**

- a) è nominato la prima volta dall'Assemblea e successivamente confermato dal Comitato Direttivo che può conferirgli speciali incarichi e ne fissa le attribuzioni;
  - b) può essere rimosso e sostituito dall'Organo che lo ha nominato;
  - c) qualora sia stato nominato dal Comitato Direttivo, la rimozione dev'essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri in carica;
  - d) svolge le funzioni previste dallo Statuto agli Articoli 7, Comma 2, 8, Comma 1c, 10, Comma 4, 14, Comma 10, 19, Commi 8 e 9, 20, Comma 3, 23, Comma 1, 24 Comma 7, 27 Commi 4 e 5, 29, Comma 5, nonché ai successivi Commi 4 e 5, e in generale tutte gli altri compiti non attribuiti ad altri Organi o quelli che questi ultimi gli dovessero delegare.
2. Al Segretario Generale spetta il compenso fissato dal Comitato Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo mandato.
  3. Il Segretario Generale dura in carica tre anni e può essere rieletto.
  4. Il Segretario Generale svolge anche la funzione di tesoriere dell'Associazione e può aprire, gestire e chiudere qualunque tipo di rapporto bancario e/o postale e assimilati che siano su base attiva e sui quali non sia stata accordata apertura di credito da parte della banca.
  5. Il Comitato Direttivo può autorizzare il Segretario Generale a chiedere affidamenti bancari e operare sui conti affidati stabilendone i limiti.

#### **Articolo 26 – Il Comitato Scientifico.**

1. L'Assemblea può istituire un Comitato Scientifico che sarà composto da un massimo di nove membri ad un minimo di tre membri da individuarsi tra soggetti particolarmente esperti nelle materie di cui si occupa l'Associazione. Il Comitato nominerà al suo interno un Presidente e si riunirà, oltre che su convocazione del Comitato Direttivo, su richiesta del Presidente Onorario.
2. Il Comitato esprime pareri ai quali potrà essere assegnato su domanda del Comitato Direttivo, il carattere di vincolo, riguardo alle decisioni che altri organi debbono adottare.
3. Ai membri del Comitato spetta il solo rimborso delle spese sostenute.
4. Ad uno o più membri del Comitato può essere attribuita la funzione di Portavoce dell'Associazione limitatamente alla materia trattata.

5. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

#### **Articolo 27 – Il Collegio dei revisori contabili.**

1. Il bilancio dell'associazione, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'assemblea, dovrà essere corredato da una verifica e relazione esplicativa redatta da un Collegio di Revisori Contabili formato da tre membri effettivi ed un supplente scelti tra i Dottori Commercialisti iscritti all'Albo che al loro interno nomineranno un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il collegio dei Revisori viene nominato dall'Assemblea e dura in carica a tempo indeterminato, salvo diverse determinazioni assembleari.
3. L'assemblea nominerà anche un Revisore supplente che sostituirà il membro che dovesse venire meno e fino alla riunione dell'assemblea successiva.
4. Il Collegio dei Revisori, con delibera sempre a maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà chiedere al Segretario Generale e/o al Presidente qualsiasi notizia e precisazione ritenute utili alla propria funzione.
5. Entro il 15 Marzo di ogni anno il Segretario Generale o il Presidente metterà a disposizione del Collegio dei Revisori Contabili il consuntivo e la bozza di bilancio dell'Associazione riferita al 31 Dicembre dell'anno precedente.
6. Il Collegio dei Revisori Contabili entro il 31 Marzo di ogni anno rimetterà al Comitato Direttivo, con proprio parere, la sua relazione al bilancio dell'Associazione.
7. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed una indennità annualmente fissata dall'Assemblea.

#### **Articolo 28 – Il Collegio dei Proviviri.**

1. Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e/o tra associati e/o tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea.
2. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
3. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **Titolo V**

#### **I libri sociali**

##### **Art. 29 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
  - d) altri libri o registri che fossero ritenuti necessari dal Comitato Direttivo e/o imposti dalla legge con riferimento a particolari attività.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
  3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
  4. L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari ogni volta che si avvalga degli stessi per il perseguimento dei propri fini.
  5. Tutti i libri previsti dal presente articolo sono tenuti a cura del Segretario dell'Associazione e possono essere costituiti anche con fogli mobili opportunamente assemblati in modo che non siano alterabili.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.**

#### **Art. 30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 31 - Risorse economiche.**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalla valorizzazione del suo brand annualmente stabilito dall'Assemblea in base ad oggettivi e motivati parametri, quali il flusso dei nuovi associati, il rinnovo delle quote associative, la presenza e posizione in classifica di graduatorie reputazionali e quant'altro dimostri la valorizzazione dell'immagine associativa.

3. La quota associativa non è rivalutabile nè trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

4. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

5. All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 32 - Patrimonio destinato ad uno specifico affare.**

Qualora permangano i requisiti per dotarsi della personalità giuridica, l'Associazione può costituire uno o più specifici patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **Art. 33 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

### **Titolo VII**

#### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno:
  - a) 3/4 (tre quarti) degli associati, in prima convocazione;
  - b) 2/5 (due quinti), in seconda convocazione;
  - c) e con qualunque numero di intervenuti in terza convocazione da porsi almeno 10 giorni successiva alla seconda. In quest'ultimo caso la votazione sarà valida se espressa da almeno 8/10 (otto decimi) degli intervenuti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 35 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

---

i

*Enrico Argente*

*[Signature]*



